



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 19 FEBBRAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A inerente la modifica degli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, l'abrogazione degli artt. 90 quater e 90 quinquies e l'istituzione dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F..

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A inerente l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dall'affiliazione per inattività a carico delle società risultanti dagli elenchi allegati.

CIRCOLARE N. 6 – 2015 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. avente per oggetto: Scadenza dei termini per la consegna e l'invio della Certificazione Unica – CU-

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato **CIRCOLARE N. 32** avente per oggetto: ulteriori importanti chiarimenti in merito alle recenti disposizioni fiscali per lo sport dilettantistico.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alle richieste pervenute, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento dei raduni di giovani calciatori appresso specificati, all'espressa condizione che agli stessi prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2014/2015 del S.G. e S. (pagg. 27 – 28 e 29) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009 di questo Comitato Regionale.

Società organizzatrice:	C.S. ELISIR	di	Crosia	CS
Società interessata:	MELFI SRL			
Data del raduno:	20 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo Comunale Mirto Crosia			
Responsabile organizzativo:	Belardo Domenico			
Responsabile Tecnico:	Iorio Natale – Turco Giuseppe			
Medico sociale presente:	Vincenzo Paola			

Società organizzatrice:	A.S.D. REAL	di	Gioia Tauro	RC
Società interessata:	ACADEMY UDINESE ASD			
Data del raduno:	23 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo "Stanganelli" - C.da Lacchi di Gioia Tauro			
Responsabile organizzativo:	Ritrovato Francesco			
Responsabile Tecnico:	Trinco Massimiliano			
Medico sociale presente:	Sciarrone Antonio			

Società organizzatrice:	A.S.D. CALCIO COTRONEI	di	Cotronei	KR
Società interessata:	F.C. JUVENTUS SPA			
Data del raduno:	26 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo "S. Baffa" di Cotronei			
Responsabile organizzativo:	Loria Massimiliano			
Responsabile Tecnico:	Barilaro Giuseppe			
Medico sociale presente:	Maio Antonio			

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA ALLIEVI

I calciatori sotto elencati sono convocati per domenica 22 febbraio 2015, alle ore 09.30 presso Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia, sito in Viale della Pace, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista del 3 "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	CALABRETTA	ABREA	09.10.1998	ASD	ANDRE
2.	COMBATTI	DANIELE	07.07.1999	ASD	BULLDOG VIBO C5
3.	QUATTRONE	GIUSEPPE	15.10.1998	ASD	CALCIO A 5 FATA MOGANA
4.	PALUMBO	FRANCESCO	24.06.1998	ASD	CALCIO A 5 FATA MORGANA
5.	SCALI	SAMUELE	24.08.1998	ASD	CALCIO A 5 FATA MORGANA
6.	ASRAQUI	TAOUFIQ	23.07.1999	ASD	COSTA DEL LIONE CALCIO A 5
7.	CUDA	ANTONIO	18.07.1998	ASD	COSTA DEL LIONE CALCIO A 5
8.	DE CARIO	SIMONE	25.11.1998	ASD	COSTA DEL LIONE CALCIO A 5
9.	FERRARO	ANTONIO	16.09.1999	ASD	EDILFERR CITTANOVA C5
10.	CAPELLUPO	ALEX	20.07.1998	ASD	FIVE SOCCER
11.	PALLONE	MATTIA	20.12.1998	ASD	FIVE SOCCER
12.	TRIPODI	ANNUNZIATO	28.01.1998	ASD	FUTSAL MELITO
13.	BARRECA	DEMETRIO	01.05.1998	ASD	LUDOS VECCHIA MINIERA
14.	MARINO	SAVERIO	16.10.1998	ASD	LUDOS VECCHIA MINIERA
15.	PENNA	DANIELE	09.02.1998	ASD	LUDOS VECCHIA MINIERA
16.	MACRI	GIROLAMO	29.03.1999	POL.	NUOVA ROSARNESE
17.	PROFAZIO	MATTEO	27.08.1998	AC	ORATORIO SALESIANO
18.	TUSCANO	PASQUALE	14.06.1998	AC	ORATORIO SALESIANO
19.	PASSALACQUA	ANTONIO	07.09.1998	ASD	PGS UNIVERSAL
20.	SCOPELLITI	DOMENICO	15.06.1999	ASD	PGS UNIVERSAL
21.	TRUNFIO	NICOLA	30.10.1998	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
22.	FAZARI	VINCENZO	07.07.1998	POL.D	SANGIORGIO MORGETO
23.	RAFFA	GIOELE	26.04.1998	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
24.	MAMMOLITI	ALESSANDRO	23.03.1998	POL.D.	SANGIORGIOMORGETO
25.	MAZZA	CRISTIAN	03.06.1999	ASD	SENSATION PROFUMERIE C5
26.	MINNELLA	SIMONE	13.08.1999	ASD	SENSATION PROFUMERIE C5
27.	CRISTAUDO	PIERPAOLO	30.05.1999	ASD	SILVER CITY
28.	STRANGIS	GIUSEPPE	07.07.1999	ASD	SILVER CITY
29.	AUTELLITANO	NICOLA	24.09.1998	ASD	SOCCER LAB 2009
30.	RIAMI	AMIR	22.11.1999	ASD	SOCCER LAB 2009
31.	ANGELIERI	FRANCESCO	23.07.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
32.	BARBIERI	SALVATORE	23.12.1998	US	VIBONESE CALCIO SRL
33.	DI RENZO	MICHELE	13.09.1998	US	VIBONESE CALCIO SRL
34.	DI RENZO	ANTONINO	27.02.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
35.	GAETANO	GIUSEPPE	04.12.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
36.	LARIA	SAVERIO	24.04.1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
37.	FOSSARI	CRISTOPHER	16.03.1998	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
38.	FOTI	PAOLO	15.07.1998	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
39.	LOGIUDICE	ANDREA	26.06.1998	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE

STAFF

Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Dirigente	Della Torre Giuseppe
Commissario Tecnico	Giuseppe Molluso
Medico	Funari Franco
Collaboratore	Ciciarello Luigi
Massaggiatore	Celi Maurizio

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA GIOVANISSIMI

I calciatori sotto elencati sono convocati per domenica 22 febbraio 2015, alle ore 15.30 presso Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia, sito in Viale della Pace, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista della 3^a edizione del "Torneo delle Regioni", che si svolgerà nelle Marche nel periodo pasquale.

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	CANNETO	SIMONE	10.02.2000	ASD	ACQUACALABRIA GIRIFALCO 1970
2.	BARONE	KEVIN	30.07.2001	ASD	ACQUACALABRIA GIRIFALCO 1970
3.	FRATIA	ANTONIO	06.11.2000	ASD	ACQUACALABRIA GIRIFALCO 1970
4.	RUGGIERO	PIETRO	09.07.2001	ASD	ACQUACALABRIA GIRIFALCO 1970
5.	DE VITO	LUIGI	30.07.2001	ASD	ACQUACALABRIA GIRIFALCO 1970
6.	CALABRETTA	VINCENZO	08.02.2001	ASD	ACQUACALABRIA GIRIFALCO 1970
7.	LAUGELLI	ANGELO	10.10.2001	ASD	ACQUACALABRIA GIRIFALCO 1970
8.	CARDAMONE	EMANUELE	21.01.2000	ASD	CATANZAROC5STEFANOGALLO79
9.	MILLEA	DARIO	28.07.2001	ASD	CATANZAROC5STEFANOGALLO79
10.	RUBINO	DOMENICO	14.02.2000	ASD	CATANZAROC5STEFANOGALLO79
11.	SESTITO	GREGORIO	18.11.2000	ASD	CATANZAROC5STEFANOGALLO79
12.	CARIO	GABRIEL	13.03.2001	ASD	COSTA DEL LIONE C5
13.	PAOLA	EMENUELE	28.05.2002	ASD	COSTA DEL LIONE C5
14.	MASI	MAURO	24.01.2001	ASD	COSTA DEL LIONE C5
15.	VACCARO	SIMONE	27.12.2000	ASD	COSTA DEL LIONE C5
16.	ROMANO	ALESSANDRO	16.01.2001	ASD	FIVE FALERNA STELLA MARIS
17.	FURCI	ANTONINO	04.04.2001	ASD	PARAVATI CALCIO
18.	MAZZEO	FEDERICO	07.07.2001	ASD	PARAVATI CALCIO
19.	NESCI	SALVATORE	28.09.2000	ASD	PARAVATI CALCIO
20.	PINTO	ROCCO	09.11.2000	ASD	PARAVATI CALCIO
21.	CASALE	ANDREA	29.04.2002	ASD	PRASAR
22.	GENCARELLI	KEVIN	22.04.2001	ASD	PRASAR
23.	MANGIACASALE	ANTONIO	16.07.2002	ASD	PRASAR
24.	VERRE	SIMONE	11.01.2003	ASD	PRESAR
25.	MILIADO	ANTONINO	07.12.2002	ASD	REAL MESSIGNADI
26.	SCARCELLA	GIUSEPPE	10.09.2000	ASD	REAL MESSIGNADI
27.	SPANO	GABRIELE	21.04.2000	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
28.	STERRANTINO	DARIO	21.04.2000	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
29.	CONDO	GIORGIO	29.07.2001	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
30.	BRESCIA	MATTEO	29.05.2001	ASD	SIANO
31.	CORAPI	LUIGI	17.03.2001	ASD	SIANO
32.	SIMMACO	MATTEO	04.05.2001	ASD	SIANO
33.	TOMASELLI	ANTONIO	23.06.2001	ASD	SIANO
34.	COPPOLETTA	FABIO	05.11.2001	ASD	SIMERI CRICHI
35.	FERRARELLO	SALVATORE	02.06.2000	ASD	SIMERI CRICHI
36.	PATAMIA	LUCA	15.06.2000	ASD	SIMERI CRICHI
37.	GARREFFA	GIUSEPPE	16.03.2001	ASD	SPORTIME
38.	GIOVINAZZO	EMANUELE	27.02.2002	ASD	SPORTIME
39.	SICLARI	MARTINO	12.03.2001	ASD	SPORTIME
40.	CACCIATORE	VINCENZO	22.05.2001	ASD	VIBO CALCIO A 5
41.	CRISPO	MATTIA	13.12.2000	ASD	VIBO CALCIO A 5
42.	LIOTTI	ERASMO	06.06.2001	ASD	VIBO CALCIO A 5
43.	MANCUSO	LUCA	13.04.2001	ASD	VIBO CALCIO A 5
44.	CALZONE	ALESSANDRO	06.04.2001	US	VIBONESE CALCIO SRL
45.	CARUSO FREZZA	LORENZO	23.01.2000	US	VIBONESE CALCIO SRL
46.	CURELLO	PIO M.	28.05.2000	US	VIBONESE CALCIO SRL
47.	DI PRISCO	VINCENZO	14.04.2000	US	VIBONESE CALCIO SRL
48.	DI SANTO	MANUEL	08.03.2001	US	VIBONESE CALCIO SRL
49.	LA GAMBA	ANTONIO	09.09.2000	US	VIBONESE CALCIO SRL

STAFF

Dirigente Accompagnatore
Dirigente
Commissario Tecnico
Medico
Collaboratore
Massaggiatore

Luppino Domenico
Della Torre Giuseppe
Andrea Verrengia
Funari Franco
Ciciarello Luigi
Celi Maurizio

COPPA CALABRIA PER RAPPRESENTATIVE

Calendario Gare- 3^a Giornata

In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 32 del 2 febbraio 2015, si riporta di seguito il calendario delle gare relativo alla 3^a giornata della Coppa Calabria per Rappresentative:

3^a GIORNATA

Raggruppamento "A" - GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2015 (ore 14.45 Cat. Allievi – ore 16.45 Cat. Giovanissimi)

Delegazione Distr. Rossano - Delegazione Prov. Catanzaro
Delegazione Prov. Cosenza - Delegazione Prov. Crotone

Campo "S. Rizzo" – Viale S. Angelo – Rossano Scalo
Campo "Centro Sportivo Marca" – Via G.A. Marini - Cosenza

Raggruppamento "B" - MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015 (ore 14.45 Cat. Allievi – ore 16.45 Cat. Giovanissimi)

Delegazione Prov. Vibo Valentia - Delegazione Distr. Gioia Tauro

Campo Comunale - Viale Europa - Filadelfia

Delegazione Distr. Locri - Delegazione Prov. Reggio Cal.
Delegazione Distr. Locri - Delegazione Prov. Reggio Cal.

(ore 15.00) Cat. Allievi – Campo Comunale – Via Cusmano - Locri
(ore 15.00) Cat. Giovanissimi – Campo Comunale "Cartisano"
Loc. Brica – Via degli Oleandri - Bovalino

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Modifiche al programma gare

Gara F.SICCHITANO M. CESARINI = MIRTO CROSIA del 20.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di CIVITA, sito in Località Valle Piccola.

Gara S.S. RENDE = FC MONTALTO UFFUGO del 21.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "S. Francesco" di LUZZI, sito in C.da Gidora.

Gara VIGOR CATANZARO = BIGSPORT CROTONE 8^a giornata di ritorno (da definire)

La gara a margine, pubblicata sul C.U. n. 9 dell'1.10.2014 (calendario) "da definire", giusta comunicazione società ospitante, si disputerà venerdì 20 febbraio 2015, alle ore 15.00, sul campo "Centro Tecnico Federale di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza.

Gara VILLESE CALCIO = JUVENTINA SIDERNO del 21.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 17.30.

Recupero Gara VIGOR CATANZARO = KENNEDY JF del 24.02.2015 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Centro Tecnico Federale di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza.

Recuperi

Recupero Gara CALCIO SANGIOVANNESE = BOCA JONIO KR del 17.02.2015 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, causa avversità atmosferiche viene rinviato a martedì 24 febbraio 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Modifiche al programma gare

Gara F.SCICCHITANO M. CESARINI = FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA del 16.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo comunale di CIVITA, sito in Località Valle Piccola.

Recupero Gara F.SCICCHITANO M. CESARINI = REAL COSENZA del 18.02.2015 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di CIVITA, sito in Località Valle Piccola.

Gara PIETRO MANCINI TORRE ALTA = S.S. RENDE del 22.02.2015 (ore 10.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro categoria superiore e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 12.00.

Gara CALCIO GALLICO CATONA = ROCCELLA del 22.02.2015 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 23 febbraio 2015, ore 17.00.

Recuperi

Recupero Gara VIBONESE CALCIO SRL = MARCA

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 25 febbraio 2015, ore 15.00.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE B - 5 Giornata - R			
REAL COSENZA	- ALL STARS	0 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
ACADEMY CASTROVILLARI	- BESIDIAE 1988	8 - 0	
(1) CARIATI	- TAVERNA	5 - 0	
F.C. MONTALTO UFFUGO	- F.SCICCHITANO M.CESARINI	4 - 0	
(1) FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- S.S. RENDE	0 - 1	
(1) MIRTO CROSA	- ROSSANO SPORT	1 - 3	
(1) POPILBIANCO	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 1	

(1) - disputata il 13/02/2015

GIRONE C - 7 Giornata - R			
(1) AUDAX	- VIGOR CATANZARO	2 - 1	
(1) BIGSPORT CROTONE	- PRO CATANZARO	1 - 0	
(1) CALCIO GIOV. CATANZARESE	- CATANZARO LIDO 2004	0 - 1	
CALCIO SANGIOVANNESSE	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 4	
(1) KENNEDY J.F.	- BOCA JONIO KR	1 - 0	
VIRTUS SOVERATO	- SILA REGIA	1 - 1	

(1) - disputata il 13/02/2015

GIRONE E - 7 Giornata - R			
AUDAX LOCRI	- HINTERREGGIO CALCIO SRL	6 - 0	
CALCIO GALLICO CATONA	- REGGIOMEDITERRANEA	1 - 3	
(1) CALCISTICA S.SPINELLA	- REGGIO 2000	1 - 1	
JUVENTINA SIDERNO	- AUDAX BOVALINESE	3 - 0	
ROCCELLA	- VILLESE CALCIO	2 - 2	

(1) - disputata il 13/02/2015

GIRONE B - 7 Giornata - R			
ACQUAPPESA A.S.D.	- ALL STARS	5 - 0	
CITTA AMANTEA 1927	- OLYMPIC TIRRENO 2012	5 - 1	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- MARCA	8 - 0	
ISOLA DINO PRAIA A MARE	- PAOLANA	2 - 0	
PRO COSENZA	- CALCIO CITTADELLABONIFATI	5 - 0	

GIRONE D - 7 Giornata - R			
(1) ACADEMY CALCIO GIOIESE	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	0 - 1	
NAPITIA	- FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	0 - 2	
(1) PROMOSPORT	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	0 - 4	
REAL VIBO	- BOYS MARINATE	1 - 1	
ROSARNO NUCERA ROSSI	- INTERIZZICONI	3 - 1	
VIRTUS GIOIA	- A.S.P.I. PADRE MONTI	4 - 1	

(1) - disputata il 13/02/2015

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (referto non pervenuto)

GIRONE B - 6 Giornata - R			
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- MARCA	N.D.	M

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE C - 4 Giornata - R			
REAL JONICA	- STIGNANO A.S.D.	2 - 4	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
F.SCICCHITANO M.CESARINI	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	1 - 4	
REAL COSENZA	- ELISIR	16 - 0	
(1) ROSSANO SPORT	- POPILBIANCO	2 - 4	
(1) S.S. RENDE	- CARIATI	1 - 4	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ACADEMY CASTROVILLARI	4 - 1	
(1) TAVERNA	- PIETRO MANCINI TORRE ALTA	2 - 2	

(1) - disputata il 15/02/2015

GIRONE C - 7 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- CATANZARO CALCIO 2011 SRL	4 - 1	
(1) BIGSPORT CROTONE	- SILA REGIA	1 - 2	
(1) C.S.P.R. 94	- DAVOLI ACADEMY	6 - 1	
CATANZARO LIDO 2004	- REAL JONICA	2 - 2	
(1) KENNEDY J.F.	- VIRTUS SOVERATO	2 - 0	
STIGNANO A.S.D.	- VIGOR CATANZARO	1 - 0	

(1) - disputata il 15/02/2015

GIRONE B - 7 Giornata - R			
CALCIO CITTADELLABONIFATI	- ISOLA DINO PRAIA A MARE	2 - 1	
CALCIO LAMEZIA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	1 - 1	
(1) CITTA AMANTEA 1927	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 2	
(1) MARCA	- ENOTRIA TORTORA	6 - 0	
PAOLANA	- PRO COSENZA	1 - 3	
(1) VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- ACADEMY LAMEZIA	1 - 0	

(1) - disputata il 15/02/2015

GIRONE D - 7 Giornata - R			
(1) AUDAX BOVALINESE	- ACADEMY CALCIO GIOIESE	6 - 2	
HINTERREGGIO CALCIO SRL	- AUDAX LOCRI	4 - 4	
REGGINA CALCIO S.P.A.	- CALCIO GALLICO CATONA	4 - 0	
(1) REGGIO 2000	- JUVENTINA SIDERNO	2 - 1	
ROCCELLA	- VILLESE CALCIO	2 - 4	
(1) VALANIDI CALCIO GIOVANILE	- VIRTUS GIOIA	8 - 2	

(1) - disputata il 15/02/2015

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 18.02.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALEANO SIMONE (ALL STARS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

FILIDORO WILLIAM (REAL COSENZA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

SPATARO ANDREA (MIRTO CROSA) PECORI SIMONE (S.S. RENDE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

LATELLA PASQUALE	(CALCISTICA S.SPINELLA)	DE LUCA MATTIA	(MIRTO CROSA)
SANTISI ALESSANDRO	(REGGIO 2000)	ALTIMARI PIETRO	(S.S. RENDE)
ROVELLA ALESSANDRO	(TAVERNA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MIRARCHI VINCENZO	(AUDAX)	GALLO FRANCESCO	(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)
TOLOMEO ANDREA	(KENNEDY J.F.)	SPADAFORA ALESSANDRO	(POPILBIANCO)
MASI GIOVANNI	(PROMOSPORT)	DICIANNI VINCENZO	(S.S. RENDE)
BIANCO GIUSEPPE	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)	AFRICANO GUIDO	(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 25,00 REAL VIBO

per inadeguata sistemazione degli spogliatoi (mancanza acqua calda).

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2015**

RIPEPI SALVATORE (CALCIO GALLICO CATONA)

per entrata abusiva in campo durante la gara, nonché per essersi rifiutato di abbandonare la panchina a seguito del provvedimento di allontanamento da parte dell'arbitro

SQUALIFICA FINO AL 18/ 3/2015

SACCOMANNO MARIO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

per comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti dell'arbitro prima della gara (allenatore non in distinta di gara ma presentatosi all'arbitro e da questi inequivocabilmente riconosciuto).

IORGI FRANCESCO (REAL VIBO)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA FINO AL 18/ 2/2018**

IONADI ROBERTO (REAL VIBO)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara nonché per averlo aggredito colpendolo con un violento calcio al fianco sx provocandogli un fortissimo dolore che perdurava per circa una ora. Per avere successivamente tentato ancora più volte di colpire l'arbitro con pugni al volto non riuscendovi perché l'arbitro indietreggiava e perché veniva trattenuto dai propri compagni e dirigenti

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRESTIA ROCCO (ROCCELLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

CRISCITI LUCA (OLYMPIC TIRRENO 2012)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

VALENSISE DAVIDE (A.S.P.I. PADRE MONTI)

VOLPINO CARMINE TIZIANO (ACQUAPPESA A.S.D.)

CLEMENTE PAOLO (AUDAX BOVALINESE)

ROMEO BRUNO (AUDAX BOVALINESE)

ARIETA ANDREA (OLYMPIC TIRRENO 2012)

PUGLIESE FRANCESCO (REAL VIBO)

MACRI VINCENZO (ROCCELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

CACCIATORE DOMENICO (REAL VIBO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

FERRARO DOMENICO (CALCIO GALLICO CATONA)

RASO CARMINE EMANUEL (CALCIO GALLICO CATONA)

CIRIMELE DAVIDE (ISOLA DINO PRAIA A MARE)

SIMONETTA PIETRO (JUVENTINA SIDERNO)

SPIRLI MATTEO (JUVENTINA SIDERNO)

DI GIORNO DAVIDE (OLYMPIC TIRRENO 2012)

CAVALIERE MATTIA (PAOLANA)

LOMBARDO ANDREA (ROCCELLA)

PROCOPIO PIETRO (VIRTUS SOVERATO)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 8/ 2/2015 VIBONESE CALCIO S.R.L. - MARCA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 15/12/2014 VIRTUS SOVERATO - DAVOLI ACADEMY

Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale annullava la delibera adottata da questo G.S.T. pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 25 dell' 08.01.2015 afferente alla regolarità della gara di cui in narrativa;

che con lettera del 12.02.2015 veniva partecipata alle parti interessate, a norma dell'art. 29 comma 8 bis del C.G.S. la data di esame del reclamo, di parte, fissandola al 18.02.2015;

che alla data del 1.02.2015 nessuna memoria o documenti sono stati depositati presso la segreteria del Giudice Sportivo Territoriale;

letto il reclamo con il quale la società Virtus Soverato ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nella fila di quest'ultima partecipato il giocatore Cristofaro Antonio, nato il 26.06.2000, non avente titolo perche squalificato;

rilevato: che il citato giocatore Cristofaro Antonio, nato 26.06.2000 veniva squalificato per due gare con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 del 27.11.2014;

che il citato giocatore Cristofaro Antonio non ha preso parte alle gare Real Jonica - Davoli Academy del 30.11.2014 e Davoli Academy - Catanzaro Calcio 2011 del 07.12.2014;

che la gara del 07.12.2014 (Davoli Accademy - Catanzaro Calcio 2011) non ha valore per la classifica poichè la società Catanzaro Calcio 2011 partecipa al campionato giovanissimi regionali "fuori classifica";

ritenuto che ai sensi dell'art. 22 comma 4 del c.g.s., "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o delle qualificazioni in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'articolo 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi sportive";

ritenuto, quindi, che il giocatore Cristofaro Antonio, nato il 26.6.2000 non ha scontato la seconda giornata di squalifica; visti gli art. 17,18 e 19 del C.G.S..

delibera

- 1) infliggere alla società DAVOLI ACADEMY la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
- 2) inibire fino al 25.02.2015 il Sig. Barbieri Nicola dirigente società DAVOLI ACADEMY;
- 3) infliggere alla società DAVOLI ACADEMY l'ammenda di € 50,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MALLUZZO VINCENZO

(REAL JONICA)

SURACI FRANCESCO

(STIGNANO A.S.D.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 2/2015**

AGRESTI VITTORIO (S.S. RENDE)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2015**

GIGLIOTTI FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SPADAFORA MICHELE (PIETRO MANCINI TORRE ALTA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

MANZO GIUSEPPE ANTONI (CARIATI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

TARANTO SALVATORE (PIETRO MANCINI TORRE ALTA)

POLISTENA DOMENICO ANTONI (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

BEVILACQUA DAMIANO (ACADEMY CALCIO GIOIESE)

GIORGI FRANCESCO (AUDAX BOVALINESE)

SINOPOLI ARMANDO (BIGSPORT CROTONE)

DIENI DOMENICO (ENOTRIA TORTORA)

ADAMO LORENZO (MARCA)

SERVIDIO GIANFILIPPO (POPILBIANCO)

MICIELI MICHAELGIUSEPPE (S.S. RENDE)

PELLEGRINI ANTONIO (SILA REGIA)

MAURO GIULIO (TAVERNA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GIUNGO VINCENZO (CALCIO GALLICO CATONA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

OMBRELLA GIUSEPPE (CATANZARO LIDO 2004)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

RATTACASO PIERPAOLO (ISOLA DINO PRAIA A MARE)

ZIMMARO SIMONE

(PAOLANA)

GAETANO UMBERTO (STIGNANO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MAISTO MATTEO (ISOLA DINO PRAIA A MARE)

COSTABILE MANUEL

(PRO COSENZA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 05/03/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Consiglio Federale

- ravvisato opportuno avviare un percorso volto a razionalizzare e snellire le attività delle Commissioni Federali;
- ritenuta a tal fine la necessità di rivedere le vigenti normative in materia, con la modifica degli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, l'abrogazione degli artt. 90 quater e 90 quinquies e l'istituzione dell'art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, di abrogare gli artt. 90 quater e 90 quinquies, di istituire l'art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal 1° marzo 2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Art. 11 ter Le Commissioni Federali

- 1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.**
- 2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.**

Art. 11 quater Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.
2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentante designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .
3. Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.
4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 90 quater Commissione Criteri Infrastrutturali

ABROGATO

Art. 90 quinquies Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi

ABROGATO

Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

- 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.**
- 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale.**
- 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.**
- 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.**
- 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..**
- 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente Federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.**
- 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.**
- 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.**

Art. 96
Premio di Preparazione

- 1. INVARIATO**
- 2. INVARIATO**
- 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le**

società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. INVARIATO

Norma Transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni della Commissione Premi Preparazione anche per i procedimenti in corso.

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo.

L'importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

1 bis. INVARIATO

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza **alla Commissione Premi** entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute **al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche**.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione **della Commissione Premi**, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Norma transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.

TABELLA "B"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

INVARIATO

Art. 99 bis Premio alla carriera

1. INVARIATO

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute **al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche**.

Norma transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A

Il Presidente Federale

- viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

3590	ATESSA CALCIO	914081	REAL PORTANUOVA LABORTEC
31870	MONTE VELINO	914124	FOOTBALL 2004
59533	CIVITAQUANA	914276	NUOVA L AQUILA 99
61267	BUCCHIANICO	914308	REAL CEPAGATTI AI 2004
61849	COLLI INNAMORATI	915796	CASEMOLINO CALCIO
69565	SCURCOLA MARSICANA	916082	POGGIO PIVENZE
76207	ATLETICO ROSETO	917435	RANGERS CELANO 2006
82104	ROCCA SANTA MARIA	917600	NUOVO PESCHETO C5
204778	NAIADI	917789	VIGOR GUARDIAGRELE C5
600006	PAGANICA CALCIO S.R.L.	919020	CITTA S.ANGELO
600166	CAPOROSSO	919269	HISTONIUM CALCIO
600271	CALCIO A 5 LANCIANO	919344	CESOLINO AVEZZANO
600286	NETTUNO	919454	LAVALLE C5
600316	VIS GIULIANA C 5	919541	CASTELLAFIUME
600336	GRANCIA MORINO	919547	SPORTING LISCIA
600510	8000 CALCIO	920520	REAL VALSINELLO
600618	SANTOS PERANO	920770	REAL CASTELLO C5
600624	HAWK 2000	920826	FONTAMARA PESCHINA
600661	SPAZIOAMBIENTE	921024	VIS TEATINA
600682	FRESAGRAN DINARIA 2001	921298	ARI CALCIO
600712	SCONTRONE E VILLA A.S.D.	921442	SANGRO AVENTINO
600732	COPPITO CALCIO 2002		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 2.7.2009	C.U. n. 9 del 3.09.2009
C.U. n. 2 del 9.07.2009	C.U. n. 10 del 10.09.2009
C.U. n. 3 del 16.07.2009	C.U. n. 11 del 17.9.2009
C.U. n. 6 del 6.08.2009	C.U. n. 28 del 3.12.2009
C.U. n. 7 del 20.08.2009	C.U. n. 31 del 17.12.2009
C.U. n. 8 del 27.08.2009	C.U. n. 50 del 11.03.2010

C.R. BASILICATA

61097	BODISA 73	916756	CRACO
70726	LIBERTAS RIGAMONTI	917757	AURORA SAVOIA
77737	SAN CATALDO	918090	CRAL LA LOCOMOTIVA
690052	SPORTING GENZANO	918973	ROCCANOVESE
690104	PISTICCI CIRCOLO SETAC	919220	SAN GIOVANNI
690118	SPORTING MONTALBANO	919411	TRECCHINA
690155	VIGOR MATERA C 5	919477	SAN GIORGIO
690310	GUARDIA PERTICARA	919596	REAL SOCCER GENZANO
690311	TEAM APULIA C5	919834	DEPORTIVO ALIANO
690326	FORZA MATERA	920153	TRIVIGNO CALCIO
690429	MASCHITO 2002	920154	CASTELDORIA LAGOPESOLE
690442	NUOVA LAVANGONE S.C.	920160	AZZURRA
690448	UGGIANO	920276	PENTACALCIO
690461	TRAMUTOLESE	920277	DESAL
690462	CALVELLO 2003	921613	HOLIDAY GAMBIOLI CALCIOA5
912641	REAL AGROMONTE	922090	F.E.P.A.S. NOEPOLI
914082	REAL LAVELLO C5	930188	SILENZIOSI
916484	GAMESA BRINDISI F.C.	930287	PALMAS C5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.12 del 28.08.2009	C.U. n.14 del 4/09/2009
--------------------------	-------------------------

C.U. n. 18 del 11.09.2009
 C.U. n. 22 del 23.09.2009
 C.U. n. 25 del 30.09.2009
 C.U. n. 31 del 21.10.2009
 C.U. n. 32 del 23.10.2009
 C.U. n. 38 del 4.11.2009

C.U. n. 40 del 6.11.2009
 C.U. n. 44 del 20.11.2009
 C.U. N. 45 del 25.11.2009
 C.U. N. 46 del 27.11.2009
 C.U. n. 49 del 7.12.2009
 C.U. n. 80 del 25.02.2010

C.R. CALABRIA

25190 LA SPORTIVA CARIATESE
 62783 SPORTING CLUB 1917
 71148 S.PIETRO A MAIDA
 77773 CORIGLIANO
 81755 BAR AMARANTO
 610138 VERBICARO
 610210 ARTEMISIA
 610226 NUOVA S.NICOLA ARCELLA
 610283 LATTARICO
 610358 NUOVA DIAMANTE CIRELLA
 610559 S. UMILE B. MONGRASSANO
 610595 NUOVA MOLOCHIESE
 610632 U.D.V. ARGENTANESE
 610647 REAL AMENDOLARA
 610651 LAPPANO
 610666 MIGLIERINA FEMMINILE
 610681 SAN LEONARDO FUTSAL CZ
 610695 DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5
 610725 ROVITO 2003
 610733 PENTONE
 610741 SETTINGIANO
 910744 MANCHESTER CASTROVILLARI
 913293 ATLETICO ROSSANESE C5
 914518 LUZZI CALCIO A CINQUE
 914640 PORTIGLIOLESE
 914660 CENTRO STORICO SCALEA

915046 SAN ROCCO BOCCHIGLIERO
 915063 NICASTRELLO
 917800 STALETTI A.S.D.
 917827 LONGOBARDA CATANZARO LIDO
 918066 FALERNA CALCIO CLUB
 918189 DASA
 918190 KONIA CALCIO A 5
 918220 STRONGOLI
 918311 CENTRO POL. S.BRUNO
 919729 FUTSAL VALENTIA
 919857 COSTA DEGLI DEI ZAMBRONE
 920032 CHORIO
 920146 REAL AUSONIA
 920772 NUOVA CATANZARO NEL CUORE
 921401 NEW TEAM LAMEZIA
 921445 PROMETEO CALCIO A CINQUE
 921642 POLIA
 921747 APOLLINARA
 921758 PELLARESE 08 CALCIO A 5
 921819 CIRCOLO S.MARCO SQUILLACE
 921850 LONGOBARDI CALCIO
 921875 VIRTUS CINQUEFRONDI
 931463 ATLETICO LIDO REGGIO CAL.
 931678 REAL STADIO CATANZARO
 931788 REAL S.NICO CALCIO A 5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 30.07.2009
 C.U. n. 12 del 4.08.2009
 C.U. n. 13 del 6.08.2009
 C.U. n. 36 del 1.10.2009
 C.U. n. 39 del 9.10.2009
 C.U. n. 44 del 19.10.2009

C.U. n. 46 del 22.10.2009
 C.U. n. 51 del 29.10.2009
 C.U. n. 56 del 5.11.2009
 C.U. n.142 del 29.04.2010
 C.U. n.160 del 10.06.2010

C.R. CAMPANIA

46110 S.CASTRESE
 52980 PIEDIMONTE
 68071 SAVOIA 1908 SSDRL
 69969 S.ANGELO A CUPOLO
 70904 COSMOS
 74336 NUOVA BOYS MARANO
 75236 IRPINIA TEORA
 76884 CALORESE
 76902 HYRIA MARZANO
 78415 ANTICA SALERNO
 79764 AFRAGOLA S.R.L.
 80225 DOMICELLA
 80988 ELITORRES GESUALDO
 81335 VIRTUS GIFFONI
 81338 REAL TORRE
 81637 POMILIA VL

82331 SPORTING CLUB MACCARONE
 206707 DREAM TEAM PARTENOPE
 620225 GOLDEN CAIAZZO PIANA
 620257 NUOVA COLLIANO
 620305 CAMPANIA FELIX
 620311 PIGNATARO CALCIO
 620365 REAL PARTENOPE
 620422 NOVA GAUDIANA CALCIO
 620450 RENASCOR
 620509 REAL SAN GIORGIO
 620512 BISACCIA
 620530 REAL CORBARA
 620708 SKIPPERSPORT VICO EQUENSE
 620739 VIRTUS METELLIANA
 620755 CERRETESE
 620793 PROFESSIONAL FUTSAL

SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

911750	NUOVA S.FRANCESCO D'ASSISI	918241	INTERAMNIA
912047	VILLA FABIO CALCIO	919363	MUMBO JUMBO
912275	MIRCO DI PASQUALE	920308	MEMI SPORT S.ONOFRIO
912871	TORRESE CALCIO	921105	REAL TRASACCO
914231	ISIDORIANA	921504	MARACANA
916063	BEATO NUNZIO SULPRIZIO	921835	SAN MICHELE F.C.
917871	UDESА CALCIO ABRUZZO		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 71 del 25.06.2009

C.R. BASILICATA

73382	REAL SENISE	920161	LANCELOTTO
690474	GIOVANILE SACRO CUORE	920181	OLYMPIQUE BRIENZA
912383	MEPHITIS VAGLIO	921622	LIBERTAS VAL D AGRI
913674	CITY SPORT	922144	SPORTING TITO
915089	PLAY OFF VENOSA	922146	REAL VENOSA
918257	ATLAS 5	922215	ATLETICO POLLINO
918303	VIGOR VIETRI 2006	922217	GRUMENTO
918510	OLIMPIA POTENZA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 2 del 22.07.2009

C.U. n.44 del 20.11.2009

C.R. CALABRIA

62542	S.ROCCO	916494	BOYS SIDERNO P. PANCARO
70455	S.MARIA CATANZARO S.P.A.	916564	FREE TIME
205009	STELLA AZZURRA	916565	NEW GENERATION MILETO C.
610139	PRO MARTELLETTO A.S.D.	916952	CALCIO REGGIO
610603	FRANCAVILLA ANGITOLA	916997	SILA IN FIORE
910530	S.PIO X	918402	FELTON
911912	PIETRO MANCINI TORRE ALTA	918691	REAL JUNIOR
912145	BARTOLOMEO GARELLI	919611	DAVOLI UNITED
912538	NUOVA POL.ABATEMARCO 2001	919846	OLIMPIA 2000
912696	MOSORROFA	920034	NUOVA SANLEONARDESE
912869	GIOVENTU PARAVATESE	920073	PRINCIPATESE
913143	DEPORTIVO SAN SPERATO	920280	DINAMI SAN PIETRO CARIDA
913728	VIRGO FIDELIS	920346	DAVIDE CHIAPPETTA
914604	SPORTING CENTER	921677	REAL DIPIGNANO
914772	PASQUALE MAIDA	921770	ASPILA SPORT
915000	SPORTING ACRI	922164	MIRABELLA
915212	ALBERTO GATTO 2000	922165	RICREATIVO CALCIO BOKALE
915284	STELLA SIRIO AMARANTO	922189	GIOVANILE CIRO A.S.D.
916489	GIOVENTU SIBERENE		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 53 del 26.06.2009 (SGS)

C.R. CAMPANIA

920364	NICO FRIGNANO CALCIO
--------	----------------------



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2015

Oggetto: Scadenza dei termini per la consegna e l'invio della Certificazione Unica – CU –

Il prossimo 9 marzo è l'ultimo giorno per l'invio telematico da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica - CU - relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2014. Il modello di certificazione unica nel quale vanno indicati gli emolumenti corrisposti e le relative ritenute effettuate, deve essere **consegnato** ai sostituiti – percettori - entro il **2 marzo 2015**, lunedì, ed **inviato** online all'Agenzia delle entrate entro il successivo **9 marzo**, lunedì. Le scadenze per l'anno in corso sono, rispettivamente, al 2 ed al 9 marzo in quanto le scadenze edittali sono quelle, rispettivamente, del 28 febbraio e del 7 marzo, che nel 2015 cadono di sabato.

La certificazione va effettuata unicamente utilizzando il modello CU, la cui versione definitiva e le cui specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati sono state rese disponibili il 15 gennaio sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il nuovo modello CU, che sostituisce il CUD e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, finora certificati in forma libera, va compilato secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate e **consegnato in duplice copia** al contribuente entro il 2 marzo. La stessa certificazione va poi **inviata** in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il successivo 9 marzo.

Con Comunicato Stampa del 12 febbraio u.s., l'Agenzia ha precisato che, al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione dell'invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'INAIL e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante modello 730, come ad esempio, i redditi di lavoro autonomo **non** occasionale, possono essere inviate anche dopo il 9 marzo senza applicazione di sanzioni. La stessa scadenza del 9 marzo vale per le certificazioni ai dipendenti che, per aver lo scorso anno non dato seguito al CUD ricevuto o che sono stati assunti per la prima volta nel 2014, non riceveranno la dichiarazione precompilata.



Il datore di lavoro - sostituto d'imposta – deve attestare l'ammontare complessivo dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate, siano esse a titolo d'acconto, a titolo d'imposta e a titolo di imposta sostitutiva, nonché le eventuali detrazioni effettuate. Nella CU vanno attestati anche i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. A tale riguardo, è opportuno rilevare che i redditi corrisposti ai sensi della legge n. 133/99 - compensi ai dilettanti-questi, per effetto dell'art. 69, secondo comma, del TUIR, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Pertanto detti redditi, seppure corrisposti soltanto entro il limite suddetto di 7.500 euro, vanno riportati nel CU da consegnare ai percettori e da inviare all'Agenzia delle entrate, utilizzando la Sezione "*Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*", indicando nel campo "Causale" - punto 1 - il codice **N** ed al punto 4 l'ammontare del compenso corrisposto

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nel 2014, deve provvedere a consegnare il nuovo modello CU entro il prossimo 2 marzo con l'indicazione dei dati riportati nella precedente certificazione.

Nel nuovo modello CU devono poi essere indicati alcuni dati che fino allo scorso anno erano riportati nelle annotazioni in calce al CUD ed inseriti nel Mod. 770, come i dati relativi al coniuge ed ai familiari a carico, nonché, al punto 2 dello stesso modello, altri dati concernenti il rapporto di lavoro e la data di inizio/cessazione dello stesso. Nella sezione del CU - "Detrazioni e crediti" – va poi indicato, tra l'altro, nell'apposita casella se il datore di lavoro ha riconosciuto o meno il *bonus* IRPEF ed il relativo importo. In caso di riconoscimento va indicato nel punto 119 il codice 1 e nel punto 120 l'importo relativo mentre se il datore di lavoro non ha riconosciuto il *bonus* o seppure riconoscendolo non lo ha erogato, dovrà indicare nel punto 120 il codice 2 e nel punto 121 l'ammontare del *bonus*.



Roma,

18 febbraio 2015

Protocollo:

3996/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°32

Oggetto: Ulteriori importanti chiarimenti in merito alle recenti disposizioni fiscali per lo sport dilettantistico –

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ad alcune recenti disposizioni fiscali che interessano lo sport dilettantistico.

1.Tracciabilità dei pagamenti – Effetti delle violazioni nel tempo

E' stata già portata a conoscenza delle società e associazioni sportive dilettantistiche aderenti a questa Lega, la disposizione recata dal comma 713 della legge n. 190/2014 –legge di Stabilità 2015 – con la quale è stato elevato da 516,46 a 1.000 euro il limite oltre il quale le società e le associazioni sportive dilettantistiche (*in seguito ASD*) devono effettuare pagamenti o incamerare proventi/introiti con modalità idonee a consentire la tracciabilità delle somme incassate o pagate (assegni di c/c bancari o postali, carte di credito, bancomat, bonifici, assegni non trasferibili intestati alla società/asd destinataria – vedasi Circolare dell'Agenzia delle entrate n.43/E dell'8 marzo 2000-).

La disposizione introdotta con la legge di Stabilità 2015, ha, in buona sostanza, eliminato l' incongruenza legislativa recata dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 che aveva fissato ad euro 516,46 il limite per i pagamenti/versamenti *cash* da parte delle asd , mentre, almeno a far tempo dal 6 dicembre 2011, data di emanazione del decreto legge n. 201 in materia di antiriciclaggio, il limite è stato fissato in 1.000 euro per tutti.

Detto limite di 1.000 euro, obbligatorio per tutti i cittadini sul territorio nazionale, continuava ad essere mantenuto in 516,46 euro per le sole asd per le quali lo stesso art. 25 della legge n. 133 dispone l'applicazione di una doppia sanzione in caso di violazione dell'obbligo, una amministrativa di cui all'art.11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – alla quale soggiacciono tutti coloro che violano il dettato legislativo- ed una sanzione "impropria" che è quella, ben più grave, dell'esclusione dal regime forfettario recato dalla legge n. 398/1991 per quelle asd che optano o hanno optato per il regime medesimo.

A prescindere dalla legittimità o meno della norma che reca una doppia sanzione per la stessa violazione, il legislatore finalmente ha provveduto a modificare – e questa Lega da sempre ha rappresentato con determinazione la stortura legislativa nelle sedi competenti – la disposizione elevando a 1.000 euro il limite per i pagamenti cash di cui all'art. 25 in argomento.

Corre l'obbligo di far presente alle proprie Associate che questa Lega, oltre a rappresentare presso gli organi legislativi la necessità dell'abrogazione della predetta "sanzione impropria", è nel contempo intervenuta presso gli organi dell'amministrazione finanziaria perché, in via amministrativa, venga applicato, in virtù della *"lex superveniens"*, il principio del *"favor rei"* per le violazioni accertate prima della modifica recata dalla legge di stabilità. Principio che dovrebbe trovare applicazione anche per le modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 alla disciplina delle detrazioni IVA in materia di sponsorizzazione per le ASD.

E', infatti, ormai giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (*da ultimo la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013*) che, all'abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie nel campo tributario, è subentrato il principio del *"favor rei"*, per il quale, come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, *"se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo"* e *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazioni punibili"*.

Comunque, in attesa che le suddette richieste avanzate anche recentemente dalla L.N.D. possano trovare corretto accoglimento presso l'Agenzia delle Entrate, è opportuno, al momento, tenere presente che, in caso di verifiche, ispezioni o accertamenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate dalle quali dovesse emergere la violazione del dettato recato dal comma 5 dell'art. 25 della legge n. 133/99 con conseguente esclusione della ASD, che ha commesso la violazione, dal regime forfettario della legge n. 398/91, l'esclusione non deve assolutamente operare con effetto per tutto il periodo d'imposta ma va applicata soltanto dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti richiesti dalla medesima legge n. 398 del 1991.

In tal senso si è recentemente pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014**, la quale, in conformità all'indirizzo più volte espresso in precedenza (Circolare n. 247/E del 1999, Circolare n. 43/E del 2000, Risoluzione n. 123/E del 2006), ha ribadito che **"qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti"**.

Ne consegue che, ad esempio, se una società/ASD con esercizio sociale dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, ha violato l'obbligo della tracciabilità con pagamenti superiori a 516,46 euro nel dicembre 2011, potrà essere sanzionata – fatto salvo il principio del *"favor rei"* di cui sopra argomentato, stante il recente aumento del limite a 1.000 euro – soltanto dal mese successivo al dicembre 2011 e, quindi, ai fini dell'IRES e dell'IRAP le dovrà essere riconosciuta da giugno a dicembre 2011 la disciplina forfettaria di cui alla legge n. 398, mentre per il periodo gennaio-giugno 2012 potrà, se del caso, essere applicato il tributo in regime ordinario. Ai fini IVA, invece, poiché l'imposta si applica per anno solare, per il 2011 dovrà essere applicata la disciplina forfettaria IVA di cui alla legge n. 398, mentre da gennaio a giugno 2012, l'imposta potrà essere applicata nei modi ordinari.

Si ritiene, poi, che, come nell'esempio sopra riportato, per il successivo esercizio -1° luglio 2012-30 giugno 2013, la società/ASD possa continuare a godere della legge n. 398/91. **Infatti, il comma 10 dell'art. 1 della medesima legge stabilisce che requisito per l'applicazione del regime forfetario è quello – e soltanto quello – che nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti “dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro”.** L'eventuale violazione sulla tracciabilità dei pagamenti o altre situazioni di inapplicabilità della legge n. 398 commesse o verificatesi nel periodo d'imposta precedente si ritiene che non possano comportare l'esclusione dal regime forfetario nell'esercizio successivo, esclusione, giova ripeterlo, possibile soltanto in caso di superamento del predetto importo di 250.000.

Quanto sopra finora evidenziato assume particolare importanza in quanto in molti casi alcuni gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o di altri organi dell'amministrazione finanziaria non tengono conto delle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate e procedono o hanno proceduto ad accertamenti retroagendo l'esclusione dal regime forfetario e la conseguente obbligatorietà del regime ordinario all'inizio del periodo d'imposta con gravissime conseguenze per i soggetti accertati.

Di quanto sopra le società/ASD della L.N.D. potranno tenere conto in sede di contestazione avverso gli atti accertamento o presso le Commissioni Tributarie.

2.IVA su fatture verso enti pubblici

Il comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità – ha introdotto lo “**split payment**”, il quale prevede che in caso di emissione di fatture verso la Pubblica Amministrazione, ivi compresi, quindi, gli enti locali (Regioni, Province, Comuni), il fornitore non incamera, insieme al corrispettivo, l'IVA limitandosi ad apporre in fattura, oltre all'ammontare dell'imposta, la dicitura “**scissione di pagamento**”, dal momento che l'imposta, anziché essere corrisposta al fornitore stesso viene versata direttamente all'erario dall'ente pubblico destinatario della fattura.

La disposizione, tuttavia, reca per le società/ASD che si trovano nel regime forfetario della legge n. 398/91 un'evidente perdita. Infatti, uno dei vantaggi del regime forfetario IVA recato dalla medesima legge n. 398, è quello di versare il 50% dell'IVA incassata sulle fatture emesse, trattenendo l'altro 50% a titolo di detrazione forfetaria.

In caso di fatture emesse nei confronti di enti pubblici da soggetti ammessi al regime della legge n. 398, pertanto, con l'istituzione dello *split payment*, l'IVA relativa viene versata direttamente dall'ente pubblico con conseguente impossibilità della società/ASD di incamerare il 50% dell'imposta con conseguente danno per la stessa società/asd che non può portare in detrazione, stando nel regime forfetario, l'IVA pagata relativamente ai costi sopportati per la prestazione resa all'ente pubblico.

E' auspicabile, a tale proposito, un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3.Certificazione dei compensi

Entro il prossimo 28 febbraio anche le società/ASD devono certificare **tutti i compensi corrisposti nel 2014 a dipendenti, lavoratori autonomi ed ai soggetti ai quali vengono corrisposti importi di cui agli artt. 67, 1° comma.lett. m), e 69 del TUIR – cd. “redditi diversi”- ed ai sensi della legge n. 133/1999, ancorchè non assoggettati a ritenuta perché inferiori a 7.500 euro o assoggettati a ritenuta IRPEF a titolo d'imposta o d'acconto.**

La certificazione è, **da quest'anno**, unica e va effettuata soltanto con il **modello CU – Certificato Unico** - pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, relativamente a tutti i compensi sopra accennati.

Il CU dovrà essere consegnato agli interessati entro il 28 febbraio 2015 e trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (sabato), termine prorogato quest'anno al 9 marzo.

Si ricorda, infine, che tutti i compensi in argomento vanno poi inclusi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 – che dovrà essere inviato in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 luglio.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli